

Erogazioni liberali in denaro e natura di cui D.lgs 117/2017

Cessione gratuita eccedenze alimentari e altri prodotti di cui alla Legge 166/2016

Trattamento fiscale ed adempimenti in vigore dal 1 gennaio 2018

Erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli Enti del Terzo Settore - art. 83 del D.Lgs. 117/2017

- ✓ Dal **1 gennaio 2018 decorrono** le agevolazioni fiscali previste dall'art. 83 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dalla stessa data è abrogato l'art. 14 del D.L. 35/2005 (la cd L. più dai meno versi)
Tali agevolazioni si applicheranno alle liberalità rese a favore di Onlus di cui al D.Lgs. 460/97, di Organizzazioni di Volontariato (di seguito ODV) iscritte nei registri di cui alla legge 266/91, fino all'operatività del **Registro Unico del Terzo Settore** (di seguito **RUNTS**). Quando il RUNTS sarà "operativo" le ONLUS che si iscriveranno al RUNTS e le ODV (che non dovranno iscriversi al RUNTS) potranno continuare ad applicarle a condizione che acquisiscano la qualifica di ETS.

L'art. 83 del D.Lgs. 117/2017 prevede la possibilità per persone fisiche, enti e società di dedurre/detrarre le erogazioni liberali a favore- delle Onlus, delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 266/91 (ODV), ai sensi di quanto disposto dall'art. 104 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

- ✓ Le **persone fisiche** possono:

- **detrarre** dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (irpef) un importo pari al 30% dell'erogazione liberale in denaro o in natura a favore degli enti di cui sopra nel limite annuo di 30.000 Euro. Tale limite è elevato a 35% per le sole erogazioni in denaro a favore di organizzazioni di volontariato;

o in alternativa:

- **dedurre** la liberalità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

- ✓ Gli **enti e le società** possono:

- **dedurre** la liberalità in denaro o in natura dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere utilizzata a scomputo del reddito complessivo (fino a concorrenza del suo ammontare) dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.

N.B. Donazioni in Natura

Per quanto riguarda le donazioni in natura, con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze verranno individuate le tipologie di beni in natura che daranno diritto all'agevolazione e saranno stabiliti i criteri per la loro valorizzazione. Ad oggi tale decreto non è stato ancora emanato.

- ✓ **Condizioni per l'applicabilità delle agevolazioni**

Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate con strumenti tracciabili es. tramite banche o uffici postali.

- ✓ **Divieto di Cumulo**

Le misure agevolative di cui sopra non sono cumulabili con i benefici fiscali contenuti in altre disposizioni.

Un donatore pertanto non potrà usufruire per la medesima liberalità di più agevolazioni fiscali.

P.S.: di seguito le "altre disposizioni" vigenti fino all'operatività del RUNTS.

In relazione alle altre agevolazioni fiscali relative alle Onlus contenute nel Testo Unico delle imposte sui redditi:

- **l'art. 15 co 1.1. del Tuir** che prevede la detrazione del 26% in relazione alle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 30.000 euro annui, effettuate da persone fisiche a favore di Onlus **potrà essere applicato fino all'operatività del RUNTS;**

- **l'art. 100 co. 2 lett. h) del Tuir** che prevede la deduzione dal reddito di impresa per un importo pari al 2% del reddito dichiarato nei limiti di 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus **potrà essere applicato fino all'operatività del RUNTS.**

Con l'operatività del RUNTS gli articoli di cui sopra non potranno più essere applicati alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91, alle cooperative sociali ed agli ETS.

Disposizioni fiscali per la cessione gratuita di eccedenze alimentari, di medicinali e altri prodotti ai fini di solidarietà sociale di cui art. 16 L. 166/06 come modificato dalla legge di bilancio 2018 – L. n.205 del 27 dicembre 2017

L'art. 1 comma 208 alla lettera f) modifica la rubrica dell'art. 16 della L.166/2016 e al punto 2. sostituisce i commi 1,2 e 3 dell'art. 16 L.166/2016, portando le seguenti modificazioni agli adempimenti in capo ai donatori e ai donatari ai fini delle agevolazioni fiscali per i donatori, che rimangono invariate rispetto al quadro giuridico precedente.

- ✓ **Il novo comma 1.** Riconferma le agevolazioni fiscali ai fini IVA per i donatori per la cessione delle eccedenze alimentari e degli altri beni previsti di cui alle lettere b), c), d), e).
- ✓ **Il nuovo comma 2.** Conferma le agevolazioni fiscali ai fini IRES.
- ✓ **Il nuovo comma 3.** prescrive gli adempimenti in capo ai donatori e donatari:
 - lettera a)_ per ogni cessione dovrà essere emesso un DDT con le caratteristiche di cui al DPR n.472/96 o documento equipollente (es. fattura accompagnatoria...);
 - lettera b)_ qualora le cessioni siano, singolarmente considerate, superiori al valore di 15.000euro il donatore deve trasmettere telematicamente agli uffici competenti una comunicazione riepilogative per le cessioni effettuate in ciascun mese solare con l'indicazione dei dati contenuti nel DDT nonché il valore dei beni ceduti calcolato sull'ultimo prezzo di vendita, entro il gg 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni. Il donatore è esonerato da tale comunicazione qualora si tratti di eccedenze alimentari facilmente deperibili;
 - lettera c) il donatario, ossia noi BA, deve rilasciare al donatore entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un' apposita dichiarazione trimestrale recante gli estremi dei DDT o documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, contenete l'impegno ad utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali.

N.B.: la dichiarazione, di cui alla lettera c) suddetta, sarà quindi in forma semplice e non sotto forma di Atto sostitutivo di notorietà, non dovrà contenere la sottoscrizione della natura qualità e quantità delle eccedenze cedute. Sarà quindi sufficiente emettere questa sola dichiarazione.

- **Il DDT o il documento equipollente** dovrà contenere necessariamente la causale "cessione gratuita ai sensi della L.166/2016". Si evince che il **documento equipollente** dovrà essere numerato.